

REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/89 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1989****relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Polonia si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 5 800 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 200 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Polonia ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1989 di 200 t di carni fresche e refrigerate in 200 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi limitati per i quali la Polonia ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 6 000 t espresse in peso carcassa con osso per il 1989.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina, del codice NC ex 0204, che possono essere importati dalla Polonia in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.